



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area di uso pubblico (littering e vandalismi)



Indice

Capitolo I - Disposizioni generali	2
Art. 1 Scopo e campo di applicazione	2
Art. 2 Definizione di littering	2
Capitolo II - Norme comportamentali	2
Art. 3 Principio	2
Art. 4 Divieti	2
Art. 5 Esercizi pubblici e simili	2
Capitolo III - Attività particolari	2
Art. 6 Manifestazioni	2
Capitolo IV - Disposizioni varie e finali	3
Art. 7 Sanzioni	3
Art. 8 Rimedi di diritto	3
Art. 9 Entrata in vigore	3

Il Municipio, richiamati gli artt. 107 cpv. 2, 176, 177 e 192 LOC, 23, 24 e 25 RALOC, l'art. 7 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, nonché la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983,

ordina:

Capitolo I - Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Bellinzona da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento, nonché di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.

Art. 2 Definizione di littering

Il littering consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree di uso pubblico invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

Capitolo II - Norme comportamentali

Art. 3 Principio

E' vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area di uso pubblico.

Art. 4 Divieti

¹In particolare, è vietato sporcare il suolo e gli edifici pubblici con:

- a) sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii, escrementi o simili);
- b) imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai take away o da grandi magazzini;
- c) riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
- d) sacchettini, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri rifiuti.

²E' vietato imbrattare con vernici, spray o simili, nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, piazze, fontane, panchine, recinzioni, la segnaletica stradale, i monumenti, cestini, pali, candelabri e qualsiasi altra struttura pubblica.

³I detentori di cani sono tenuti a raccogliere ed eliminare gli escrementi dei propri animali.

Art. 5 Esercizi pubblici e simili

I gerenti di esercizi pubblici e i titolari di negozi di cibi da asporto (Take Away) sono tenuti ad evitare che la loro attività, rispettivamente i rifiuti che essa produce, causi imbrattamento dell'area pubblica in un raggio di 20 metri dall'accesso della propria struttura.

Capitolo III - Attività particolari

Art. 6 Manifestazioni

Gli organizzatori sono chiamati a rispettare il codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010), visionabile sul sito www.ufam.admin.ch/rifiuti.

Capitolo IV - Disposizioni varie e finali

Art. 7 Sanzioni

¹Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a fr. 10'000.-, ritenuto un importo minimo generale di fr. 50.- ed un minimo specifico di fr. 500.- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.

²I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2. Il Municipio può far eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richieda conoscenze specialistiche.

³La procedura di contravvenzione di cui al cpv. 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.

⁴E' riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.

Art. 8 Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore, dopo la scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali e riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, in data 1. giugno 2015.

Adottata con risoluzione municipale no. 4695 del 13 aprile 2015

In pubblicazione all'albo comunale dal 23 aprile 2015 al 22 maggio 2015